



acquedottolucano

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ente Gestore e norme per la fornitura	pag.4
Art. 2 Servizio Idrico Integrato	pag.4
Art. 3 Definizioni	pag.5
Art. 4 Servizio di approvvigionamento e di distribuzione idrica	pag.6
Art. 5 Modalità di fornitura	pag.7
Art. 6 Servizio di fognatura	pag.8
Art. 7 Servizio di depurazione	pag.8
Art. 8 Uso dell'acqua	pag.8
Art. 9 Uso delle opere di fognatura e depurazione	pag.9

CAPO II

CONTRATTI

Art. 10 Richiesta di somministrazione	pag.10
Art. 11 Titolari dei contratti di utenza	pag.10
Art. 12 Preventivo	pag.11
Art. 13 Contratto di somministrazione	pag.12
Art. 14 Durata dei contratti	pag.12
Art. 15 Interruzione del servizio	pag.13
Art.16 Recesso dal contratto	pag.13
Art. 17 Subentro di utenza	pag.13
Art. 18 Voltura di utenza	pag.14
Art. 19 Innovazione	pag.14
Art. 20 Verbali di posa, chiusura, rimozione o sostituzione del contatore	pag.14
Art. 21 Sospensione della somministrazione	pag.14
Art. 22 Prelievi abusivi	pag.15
Art. 23 Manomissione dei sigilli e dell'apparecchio di misura	pag.15
Art. 24 Risoluzione del contratto	pag.15
Art. 25 Decesso dell'Utente	pag.16
Art. 26 Fallimento dell'Utente	pag.16
Art. 27 Riattivazione della fornitura	pag.16

CAPO III

ALLACCIAMENTI

Art. 28 Spese di allacciamento	pag.16
Art. 28bis Realizzazione derivazioni private da parte degli utenti	pag.17
Art. 29 Prescrizioni tecniche sulle derivazioni	pag.17

CAPO IV

IMPIANTI INTERNI

Art. 30 Impianti interni di acquedotto	pag.19
Art. 31 Impianti interni di fognatura	pag.19
Art. 32 Prescrizioni e collaudo	pag.20

CAPO V

APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO

Art. 33 Apparecchi di misura	pag.20
Art. 34 Posizione e custodia degli apparecchi di misura	pag.20

Art. 35 Guasti, verifiche e lettura degli apparecchi	pag.21
--	--------

CAPO VI

TARIFFE E MODALITA' DI RISCOSSIONE

Art. 36 Tariffe	pag.22
Art. 37 Rilevazione dei consumi	pag.22
Art. 38 Fatturazione	pag.23
Art. 39 Modalità di pagamento	pag.23

CAPO VII

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art. 40 Norma di rinvio	pag.24
Art. 41 Classificazione degli scarichi	pag.24
Art. 42 Disciplina degli scarichi domestici ed assimilabili	pag.25
Art. 43 Disciplina degli scarichi industriali	pag.25
Art. 44 Disciplina degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose	pag.25
Art. 45 Autorizzazione allo scarico	pag.26
Art. 46 Sospensione e revoca dell'autorizzazione	pag.26
Art. 47 Specifiche tecniche per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico	pag.26
Art. 48 Sversamenti anomali	pag.27

CAPO VIII

SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE CONFERITE A MEZZO DI AUTOBOTTI

Art. 49 Disciplina dei conferimenti	pag.27
Art. 50 Termini e modalità di esecuzione dei conferimenti	pag.28
Art. 51 Richiesta di somministrazione	pag.28
Art. 52 Perfezionamento e durata del contratto	pag.29
Art. 53 Controlli	pag.29
Art. 54 Tariffa	pag.29
Art. 55 Clausola risolutiva espressa	pag.29

CAPO IX

CONTROLLI

Art. 56 Personale addetto al controllo	pag.30
Art. 57 Esecuzione dei controlli	pag.30

CAPO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 58 Applicabilità del diritto comune	pag.30
Art. 59 Obbligatorietà	pag.30
Art. 60 Sanzioni e penali	pag.30
Art. 61 Reclami	pag.31
Art. 62 Controversie	pag.31
Art. 63 Trattamento dei dati personali	pag.31

CAPO I CONDIZIONI GENERALI

Art. 1

(Ente Gestore e norme per la fornitura)

1. Il presente Regolamento si applica agli Utenti dei Comuni aderenti all'Autorità d'Ambito Territoriale di Basilicata, così come previsto dalla Convenzione di Gestione stipulata tra Aato Basilicata ed Acquedotto Lucano Spa, ente gestore del Servizio Idrico Integrato della Regione.
2. Esso regola le modalità di erogazione del servizio ed i rapporti tra Gestore ed Utente ed è parte integrante, unitamente agli Allegati e alla Carta del Servizio Idrico Integrato, di ogni contratto di fornitura idrica e dei servizi di depurazione e smaltimento delle acque reflue, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'Utente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo o quando, comunque, ne faccia richiesta.
Copia del presente Regolamento sarà in ogni caso reperibile sul sito internet del Gestore (www.acquedottolucano.it), nonché dell'Autorità d'Ambito (www.atobasilicata.it).
3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Aato.
Dal momento dell'entrata in vigore, i nuovi contratti di fornitura saranno stipulati dal Gestore e sottoscritti dagli Utenti nei termini fissati nel Capo II del presente Regolamento e alle condizioni tutte ivi previste, mentre i contratti esistenti si intenderanno automaticamente adeguati.
4. Ogni variazione e/o integrazione, al presente Regolamento sarà approvata dall'AATO Basilicata su proposta del Gestore o a seguito di un processo di analisi svolto **dal Gestore** e promosso dall'AATO Basilicata.
5. Di queste sarà data notizia agli Utenti mediante comunicazione scritta all'ultimo indirizzo comunicato, oppure attraverso qualsiasi mezzo di informazione o mediante il sito internet **del Gestore** (www.acquedottolucano.it) e dell'Autorità d'Ambito (www.atobasilicata.it).

Art. 2

(Servizio idrico integrato)

1. Acquedotto Lucano Spa, gestisce il Servizio Idrico Integrato, così come definito dal d. lgs. 152/2006, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione, la commercializzazione dell'acqua sia per usi civili che per usi industriali e agricoli, la progettazione e gestione dei sistemi di reti di acquedotto e fognature, la realizzazione e la gestione delle opere ed impianti necessari alla gestione integrata delle risorse idriche, la ricerca e coltivazione delle falde idriche, la gestione e la realizzazione degli impianti di potabilizzazione depurazione e smaltimento, e l'organizzazione e la gestione dei servizi connessi all'intero ciclo delle acque.
2. Non rientra nella gestione del Servizio Idrico Integrato, e resta, pertanto, esclusa dall'applicazione del presente Regolamento, la gestione della canalizzazione delle acque bianche e dei manufatti costituenti le fontane pubbliche.
3. Così come previsto dalla Convenzione di Gestione, qualora le opere ricadenti nell'ambito del Servizio Idrico Integrato siano realizzate, previa intesa con l'Aato, dal Comune o da terzi in forza di convenzione con il Comune interessato, gli stessi, previa trasmissione del progetto esecutivo alla medesima Autorità d'Ambito, dovranno acquisire dal Gestore il parere preventivo vincolante sulle opere progettate prima della realizzazione delle stesse. Il suddetto parere verrà emesso dal Gestore entro il termine di 60 giorni, salvo che lo stesso non comunichi la necessità di prorogare il termine in questione per particolari situazioni tecniche riscontrate.
L'assunzione in gestione di dette opere è, comunque, vincolata alla verifica da parte del Gestore circa la conformità alle norme in vigore, la compatibilità con il sistema gestionale, l'idoneità all'esercizio, nonché il pieno possesso dei suoli interessati dal passaggio delle stesse. Ad ultimazione dei lavori e contestualmente alle suddette operazioni di verifica del Gestore, questi effettuerà le opportune procedure per la messa in esercizio ed avviamento delle opere che sono vincolanti agli esiti del collaudo tecnico dell'opera. Con il completamento delle operazioni di collaudo, le opere vengono trasferite al Gestore da parte dell'Aato. A fronte di tutte le attività di verifica, finalizzate alla messa in esercizio, svolte dal Gestore, occorrerà prevedere nei quadri economici di progetto un importo pari all'1.5% dell'importo dei lavori.

Art. 3 (Definizioni)

1. Nell'ambito del presente Regolamento valgono le definizioni appresso riportate.

A) DEFINIZIONI GENERALI

A.1-**AUTORITA' d'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE**: ente con personalità di diritto pubblico costituito dai 131 Comuni della regione Basilicata, ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di gestione dei servizi pubblici locali, che esercita, tra l'altro, compiti di vigilanza e controllo sulla gestione del Servizio Idrico Integrato.

A.2 **GESTORE**: Acquedotto Lucano Spa, gestore unico del Servizio Idrico Integrato nell'intero territorio della Regione Basilicata.

A.3 - **UTENTE**: persona fisica o giuridica destinataria del Servizio Idrico Integrato, intestatario del contratto di somministrazione alle condizioni previste dal presente Regolamento.

B) DEFINIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA

B.1 **UTENZE PREESISTENTI**: utenze trasferite da altri Gestori e preesistenti all'avvio della gestione del Servizio Idrico Integrato da parte di Acquedotto Lucano Spa.

B.2 **UTENZE RAGGRUPPATE**: utenze servite da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari.

B.3 **ACQUEDOTTO AD USO POTABILE**: complesso di tubazioni e impianti connessi che prelevano acque, aventi caratteristiche chimiche e igienico sanitarie conformi alle prescrizioni di legge.

B.4 **DERIVAZIONE DALLA RETE ACQUEDOTTISTICA**: insieme di tubazioni ed apparecchiature idrauliche, posate su aree pubbliche, di gestione esclusiva del Gestore, con lo scopo di assicurare il servizio idrico in pressione ad un singolo o un gruppo di Utenti. Essa si stacca dalla rete di distribuzione e si estende fino al punto di consegna.

B.5 **CONTATORE O MISURATORE**: strumento di misura dei consumi di acqua connesso al contratto di fornitura.

B.6 **SIGILLO DI GARANZIA**: segno materiale che si appone sul gruppo misuratore al fine di impedire o evidenziare eventuali manomissioni.

B.7 **PRESSIONE DI ESERCIZIO**: valore della pressione dell'acqua nella condotta di distribuzione, che assicura alle utenze la disponibilità delle portate previste dalla normativa vigente.

B.8 **PRESSIONE STATICA**: valore della pressione riscontrabile in un punto qualsiasi della distribuzione a portata nulla.

B.9 **PUNTO DI CONSEGNA DEL SERVIZIO IDRICO**: è rappresentato, di norma, dall'uscita del contatore quando lo stesso sia posto in opera al limite della proprietà pubblica, sia nel caso di utenza singola, sia di utenze raggruppate servite da unico contatore.

Nel caso in cui il misuratore a servizio della singola utenza sia posto oltre il limite della proprietà pubblica, il punto di consegna è rappresentato dal limite medesimo; in tali ipotesi, lì dove sia presente la saracinesca di presa, il punto di consegna coincide con quest'ultima.

Nel caso di utenze raggruppate servite da un'unica presa con contatori posti oltre il limite della proprietà pubblica, con contratti singoli ed in assenza di misuratore a servizio della presa, il punto di consegna è rappresentato dal limite della proprietà pubblica; in particolare, lì dove presente, il punto di consegna è individuato nella saracinesca di presa.

Esemplificazioni grafiche di quanto descritto sono riportati nel documento denominato Allegati al Regolamento S.I.I.

B.10 **DERIVAZIONE MULTIPLA IDRICA**: impianto idrico su proprietà pubblica avente un'unica presa ed un misuratore per ciascun utente, posti in ogni caso al limite della proprietà pubblica.

C) DEFINIZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

C.1 **DERIVAZIONE FOGNARIA**: impianto su proprietà pubblica che permette l'immissione in fognatura di acque reflue. Essa ha origine dall'innesto con la condotta fognaria principale e comprende la tubazione d'allacciamento fino al punto di consegna del servizio, così come avanti definito.

C.2 **SCARICO**: qualsiasi immissione diretta o indiretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

C.3 **PUNTO DI CONSEGNA DEL SERVIZIO DI FOGNATURA**: è rappresentato, di norma, dal punto di mezzeria del sifone a doppia ispezione posto all'interno del pozzetto al limite della proprietà pubblica. In assenza di pozzetto sifonato o quando lo stesso è posto oltre il limite della proprietà pubblica, il punto di consegna del servizio di fognatura coincide con limite medesimo.

Esemplificazioni grafiche di quanto descritto sono riportati nel documento denominato Allegati al Regolamento S.I.I.

C.4 **FOGNATURA ACQUE BIANCHE**: l'insieme dei condotti, degli impianti e dei manufatti connessi che raccolgono prevalentemente le acque meteoriche di dilavamento e può essere dotato di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia.

C.5 **FOGNATURA ACQUE MISTE**: l'insieme dei condotti, degli impianti e dei manufatti connessi che raccolgono le acque di pioggia di aree urbanizzate, le acque reflue domestiche e le acque reflue industriali.

C.6 **FOGNATURA ACQUE NERE**: l'insieme dei condotti, degli impianti e dei manufatti connessi che canalizzano le acque diverse da quelle meteoriche di dilavamento unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.

C.7 **IMPIANTO DI DEPURAZIONE O TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE**: il complesso di opere civili ed elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue mediante processi fisico-meccanici, e/o biologici e/o chimici, così come specificato dalla normativa vigente.

C.8 **IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO**: il complesso di opere civili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema finalizzato a permettere lo scarico di liquami in pubblica fognatura nel rispetto del presente Regolamento; sono a titolo esemplificativo considerati pretrattamenti i sistemi di omogeneizzazione, equalizzazione, grigliatura, dissabbiatura, disoleazione fisica, separazione meccanica dei solidi sospesi e digestione anaerobica dei fanghi quali ad esempio le fosse biologiche-imhoff.

Art. 4

(Servizio di approvvigionamento e di distribuzione idrica)

1. Il Gestore presta il servizio di approvvigionamento e di distribuzione dell'acqua per gli usi previsti dall'affidamento, nei limiti delle disponibilità idriche e compatibilmente con la possibilità di derivazione dalle reti gestite ed in esercizio, secondo contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento.

2. E' vietata, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l'erogazione del servizio idrico per le opere prive di permesso di costruire, nonché per opere realizzate in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985.

3. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", indicante gli estremi del permesso di costruire, o, per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo. Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui all'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio.

4. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente

titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.

5. Le richieste di somministrazione riguardanti zone non canalizzate, o con canalizzazioni tecnicamente inadeguate a garantire il servizio richiesto, potranno essere soddisfatte previa realizzazione o potenziamento delle opere, secondo quanto previsto nel comma 3 del precedente articolo 2.

Dette canalizzazioni, una volta acquisite in gestione, entrano nella piena disponibilità del Gestore che potrà derivare sulle stesse ulteriori forniture, purché non venga compromessa la regolare funzionalità di quelle esistenti.

6. Il Gestore assicura la somministrazione del servizio di distribuzione idrica fino al punto di consegna, come definito dal precedente art. 3.

7. Il Gestore può interrompere o limitare la somministrazione dell'acqua per obiettive e giustificate ragioni di servizio. Queste interruzioni o limitazioni vengono effettuate, compatibilmente con le necessità di servizio, in modo da arrecare il minimo disturbo alla generalità degli utenti, dandone comunicazione come previsto nella Carta della Qualità del Servizio Idrico Integrato, informando, altresì, l'Autorità d'Ambito.

8. Il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di flusso, variazione di pressione o guasti ad apparecchi alimentati dall'acqua, derivanti da cause di forza maggiore, caso fortuito, da fatti dipesi da terzi o dalle fattispecie previste nel presente articolo.

9. L'Utente è tenuto a dare immediata comunicazione al Gestore dell'eventuale interruzione della fornitura, affinché si possa provvedere alle riparazioni occorrenti. Qualora si verifichi l'interruzione della fornitura, il Gestore è tenuto a garantire il ripristino dell'erogazione nel rispetto dei tempi previsti nella Carta della Qualità del Servizio Idrico Integrato.

Il Gestore è tenuto a trasmettere periodicamente all'Autorità d'Ambito un report delle interruzioni effettuate.

Art. 5

(Modalità di fornitura)

1. Il Gestore garantisce che l'acqua erogata abbia caratteristiche chimiche ed igienico sanitarie tali da classificarla ad uso potabile, secondo le vigenti norme, fino al punto di consegna.

2. Possono essere altresì concesse, nelle forme e nei modi stabiliti di volta in volta, forniture di acqua non potabile o, comunque, per usi per i quali non è richiesta la caratteristica di potabilità. Tali forme e modi saranno espressamente indicati e sottoscritti dall'Utente nel contratto di fornitura. La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da idonea apparecchiatura (misuratore/contatore).

3. Sono altresì ammesse forniture di acqua ad uso temporaneo, a forfait o occasionale.

Dette forniture sono soggette a presentazione di apposita domanda, corredata da copia del permesso di occupazione del suolo pubblico o atto equipollente, in cui dovranno essere indicati:

- luogo di erogazione
- data di inizio e di cessazione della fornitura
- utilizzo per cui è richiesta la fornitura
- numero dei fruitori del servizio.

4. Per forniture a forfait, con o senza contatore, nei casi d'uso occasionale e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, etc.), l'Utente sarà tenuto al pagamento anticipato del diritto fisso di attivazione di € 60,00, come disciplinato nell'allegato al presente Regolamento, e dell'importo dei consumi presunti, calcolati sulla base del piano tariffario in vigore, considerando un consumo di 2 mc giornalieri per un minimo di 30 giorni.

Nel caso che la fornitura sia richiesta per periodi che superino la durata di 30 giorni l'installazione del contatore sarà obbligatoria.

5. Nel caso in cui non possa essere usata una derivazione esistente, il richiedente dovrà provvedere al pagamento delle spese di realizzazione della stessa, da determinarsi mediante redazione di apposito

preventivo in conformità a quanto previsto nei successivi artt. 12, 28 e 28 bis e negli allegati al presente Regolamento.

6. Alla scadenza del contratto, il Gestore provvede alla interruzione della fornitura, salvo richiesta motivata di proroga presentata almeno 30 giorni prima della scadenza.

7. Sono definite forniture temporanee o occasionali quelle relative ad attività connesse a cantieri edili per la realizzazione di opere private, per le quali è stata rilasciata dal competente Comune regolare permesso di costruire, e per la realizzazione di opere pubbliche o comunque in tutti i casi di durata superiore a 30 giorni. In tali casi, a seguito di sopralluogo ed analisi di fattibilità tecnica, verrà installato apposito misuratore e i relativi consumi verranno fatturati secondo le modalità contenute nell'allegato al presente Regolamento. Tale contratto termina con la fine della validità del permesso di costruire, o se precedente, con l'ultimazione dei lavori di costruzione. Nell'ipotesi in cui i lavori non siano ancora terminati al momento della scadenza del permesso di costruire, e in ogni caso entro 30 giorni dalla scadenza del contratto di fornitura, l'Utente dovrà procedere alla richiesta di proroga del contratto. In caso contrario, si dovrà procedere alla stipula di un nuovo contratto secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento.

8. Nelle ipotesi in cui non risulti tecnicamente possibile l'installazione di apposito misuratore, si ritengono applicabili le previsioni fissate per le forniture a forfait di cui al precedente punto 4 anche se la durata dell'installazione supera i 30 giorni.

Art. 6

(Servizio di fognatura)

1. La Società somministra il servizio di fognatura nel rispetto di quanto fissato dalla normativa vigente, nonché delle prescrizioni previste nei contratti di somministrazione e nel presente Regolamento.
2. Per le modalità di erogazione del servizio vale quanto riportato ai commi 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 4.
3. Le nuove opere restano in gestione al Gestore, che potrà autonomamente valutare l'opportunità di realizzare ulteriori allacci.

Art. 7

(Servizio di depurazione)

1. Il Gestore fornisce il servizio di depurazione, nel rispetto di quanto fissato dalla normativa vigente, nonché delle prescrizioni previste nei contratti di somministrazione e nel presente Regolamento.

Art. 8

(Uso dell'acqua)

1. Il Gestore somministra acqua prioritariamente per uso potabile e, compatibilmente con le disponibilità idriche, anche per altri usi per i quali si riserva di fornire acque con qualità diverse nel rispetto della disciplina vigente.
2. Il Gestore si riserva di limitare la quantità fornita o vietarne l'utilizzo per scopi diversi da quello potabile in conseguenza di giustificati motivi tecnici o per eventi naturali. Tale limitazione o divieto potrà essere anche immediato e senza preavviso, senza che ciò possa costituire per l'Utente motivo di opposizione o di controversia.
3. La somministrazione può essere concessa per i seguenti usi ai quali corrispondono i profili ed il piano tariffario deliberato dall'AATO Basilicata:
 - domestico: riguarda l'erogazione di acqua utilizzata per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile, effettuata all'interno di unità abitativa/e ed a comunità che, non esercitano attività commerciali o comunque aventi fine di lucro;
 - commerciale, artigianale ed industriale: riguarda l'erogazione di acqua ad insediamenti in cui si svolge un'attività:
 - a) di intermediazione e di scambio di beni e servizi nonché per le attività uso edilizio;
 - b) produttiva, che richiede l'uso di acqua potabile ai fini del trattamento, conservazione, commercializzazione di prodotti e sostanze destinate al consumo umano e per soddisfare le esigenze potabili ed igienico-sanitarie delle maestranze;

- agricolo: riguarda l'erogazione di acqua per attività che richiedono l'uso di acqua potabile e per soddisfare le esigenze potabili ed igienico-sanitarie delle maestranze;
- allevamento: riguarda l'erogazione di acqua ad insediamenti ad uso allevamento di bestiame purché correlate da idonea documentazione e/o per soddisfare le esigenze potabili ed igienico-sanitarie delle maestranze;
- pubblico: sono le forniture idriche destinate al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune e per le esigenze connesse ad una collettività cittadina.

Sono pertanto considerate forniture per uso pubblico:

- 1) gli edifici e gli impianti comunali, provinciali, regionali e statali destinati a pubblici servizi e quelle alle quali le competenti amministrazioni abbiano attribuito finalità di pubblica utilità e gestite direttamente dalle stesse;
- 2) le associazioni senza scopo di lucro (no-profit) che occupano a titolo gratuito immobili di proprietà della pubblica amministrazione;
- 3) gli impianti antincendio al servizio della cittadinanza e degli edifici di cui sopra ricadenti su suolo pubblico e, comunque, per un pubblico utilizzo;
- 4) fontane ed impianti al servizio di giardini, lavaggio delle strade, alimentazione di piscine pubbliche, bocche di lavaggio, gabinetti, lavatoi, e per altri usi richiesti dagli Enti locali.

4. Il Gestore potrà concedere, su richiesta, somministrazioni occasionali riguardanti l'erogazione di acqua da appositi punti di attingimento per soddisfare esigenze potabili e/o igienico-sanitarie.

5. L'acqua somministrata non può essere utilizzata per immobili ed unità abitative diverse da quelle specificate nel contratto.

E', inoltre, rigorosamente vietato:

- prelevare acqua, con qualsiasi mezzo e/o strumento, dalle fontane, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, applicando alle bocche delle fontane, tubi di gomma o di altro materiale, allo scopo di convogliare acqua;
- prelevare acqua dagli idranti stradali per i pubblici giardini, nonché per il lavaggio delle fognature se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
- prelevare acqua dalle bocche antincendio pubbliche se non per spegnimento di incendi.

6. E' espressamente vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di somministrazione pena la risoluzione in tronco del contratto, con diritto del Gestore al risarcimento di tutti i danni subiti, anche indiretti.

È fatto obbligo di stipulare un nuovo contratto di utenza nel caso di modifiche al tipo di uso. Ove si abbia un uso promiscuo dell'acqua, l'Utente deve provvedere a stipulare un contratto di utenza per ogni categoria contrattuale, con la posa di misuratori distinti, pena la risoluzione del contratto; i consumi accertati saranno in ogni caso addebitati applicando la tariffa più elevata.

7. E' vietato prelevare dalle fontane pubbliche acqua per uso irriguo e per il lavaggio non autorizzato di automezzi.

Per il funzionamento di fontane ornamentali deve essere previsto apposito impianto di ricircolo dell'acqua.

8. La violazione di detti divieti comporta l'applicazione delle penali, delle sospensioni, l'interruzione della fornitura secondo le modalità previste dal presente Regolamento, oltre che la denuncia alle autorità competenti.

Art. 9

(Uso delle opere di fognatura e depurazione)

1. Il Gestore somministra il servizio di fognatura e depurazione principalmente per gli usi domestici e, compatibilmente con la capacità delle opere, per gli usi industriali, in conformità alle autorizzazioni rilasciate.

2. La fognatura non può servire immobili e unità abitative diverse da quelle specificate nel contratto.

3. La somministrazione può essere concessa per i seguenti usi ai quali corrispondono i profili ed il piano tariffario deliberato dall'AATO Basilicata:

- a) domestico: riguarda gli scarichi come classificati nel presente Regolamento;
- b) industriale: riguarda gli scarichi come classificati nel presente Regolamento;

4. E' vietato scaricare nella rete fognaria sostanze non consentite e rifiuti che potrebbero compromettere il corretto funzionamento delle reti fognarie e degli impianti di trattamento.

5. Resta altresì vietata qualsiasi utilizzazione della fognatura diversa da quella concessa per contratto pena la risoluzione in tronco dello stesso, con diritto del Gestore al risarcimento di tutti i danni subiti, anche indiretti.

CAPO II CONTRATTI

Art. 10

(Richiesta di somministrazione)

1. Per ottenere la somministrazione del servizio di distribuzione idrica, di fognatura, depurazione o integrata, l'interessato deve presentare al Gestore l'apposito modulo di richiesta, predisposto dalla stessa, debitamente compilato e sottoscritto.

2. Il Gestore non può sottrarsi all'obbligo di erogare il Servizio Idrico Integrato, se non in presenza di oggettivi impedimenti, quali:

- limiti dell'estensione e delle potenzialità dei propri impianti;
- difformità dell'impianto interno rispetto alle prescrizioni del presente Regolamento;
- morosità determinata da fatture relative a prestazioni effettuate dal Gestore a favore dell'Utente.

3. La domanda sarà corredata, inoltre, del nulla osta scritto rilasciato dalla proprietà dell'immobile, se diversa dal richiedente, alla esecuzione delle opere necessarie alla realizzazione della nicchia per l'alloggiamento del contatore e, in ogni caso, per soddisfare la richiesta di somministrazione.

4. All'atto della presentazione della domanda dovranno essere versate dall'interessato le spese per oneri di istruttoria.

5. Il Gestore potrà respingere la richiesta di somministrazione nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto a quanto dichiarato dal richiedente.

6. In caso di diniego da parte del Gestore, in base a quanto previsto dal precedente comma 5 o rinuncia da parte del richiedente, non si darà luogo alla restituzione delle somme versate per spese di istruttoria.

7. Tutte le derivazioni eseguite dietro richiesta della Pubblica Amministrazione per il soddisfacimento delle necessità idriche sono realizzate, a carico della stessa, a fronte della stipula di un normale contratto di utenza, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 11

(Titolarità dei contratti di utenza)

1. Le somministrazioni sono effettuate esclusivamente a favore del proprietario o di chiunque abbia titolo riconosciuto all'uso dell'unità immobiliare (affittuario, comodatario, appaltatore, titolare di altro diritto reale di godimento). Il titolo in base al quale viene richiesto l'allacciamento deve essere attestato, anche a mezzo di autocertificazione, al momento della presentazione della richiesta al Gestore.

2. Ove la richiesta sia presentata da persona diversa dal proprietario - tranne che si tratti del conduttore o del comodatario - quest'ultimo risponde in solido col richiedente l'allacciamento per gli obblighi contrattuali ed è tenuto, a tal fine, a sottoscrivere il contratto di utenza.

3. Il richiedente deve mettere a disposizione del Gestore la documentazione tecnica necessaria all'effettuazione dell'allacciamento. La fornitura di acqua alle nuove utenze viene effettuata alle singole unità immobiliari, intendendo come tali un appartamento ovvero un locale (o insieme di locali adiacenti) adibito ad attività produttiva di beni o servizi.

4. La somministrazione viene garantita al punto di consegna, per singolo utente e per ogni singolo uso.

5. Per le somministrazioni preesistenti all'approvazione del presente Regolamento, in presenza di situazioni particolari di natura tecnica tali da non consentire l'installazione di misuratori per ogni singola utenza, il Gestore ha la facoltà di servire più Utenti, mantenendo la singolarità del contratto e dell'apparecchio di misura, purché non venga compromessa la regolarità del servizio a ciascuno di essi.

In particolare:

a) nel caso di un unico misuratore a servizio di utenze raggruppate, qualora le difficoltà tecniche non consentano l'adeguamento degli impianti interni, il Gestore ha la facoltà di mantenere la

singularità del contratto e dell'apparecchio di misura, purché non venga compromessa la regolarità del servizio a ciascuno di essi. Per la fornitura ad utenze raggruppate non organizzate sotto forma di condominio, il contratto sarà intestato ad uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri che saranno, comunque, tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio. In caso di condomini regolarmente costituiti, il contratto di fornitura sarà intestato al condominio e sottoscritto dall'amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata.

b) nel caso di un misuratore posto all'interno della proprietà privata a servizio della singola utenza, il Gestore provvederà, a propria cura e spesa, allo spostamento dello stesso al limite della proprietà pubblica. I tempi di detto spostamento dipendono dalle esigenze gestionali del Gestore e dal piano di investimenti che sarà adottato d'intesa con l'ATO.

c) nel caso di più utenze raggruppate servite da un'unica derivazione privata con misuratori posti all'interno delle singole unità abitative, qualora non si possa tecnicamente procedere allo spostamento di ogni punto di misura al limite della proprietà pubblica, il Gestore provvederà ad installare a propria cura e spese un misuratore generale.

Qualora risultino eccedenze di consumo rilevate rispetto alla somma dei consumi relativi alle singole utenze, il Gestore provvederà ad effettuare apposite verifiche tese a individuare la causa di tale discordanza, imponendone la rimozione; qualora la mancata rimozione provochi ripercussioni sull'erogazione del servizio, il Gestore provvederà ad adottare gli opportuni provvedimenti, quali la riduzione della portata della risorsa erogata, o la sospensione, anche immediata, della stessa.

E' data in ogni caso la possibilità che il contratto del misuratore generale sia intestato ad uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri che saranno, comunque, tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio. In caso di condomini regolarmente costituiti, il contratto di fornitura sarà intestato al condominio e sottoscritto dall'amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata.

6. Per le somministrazioni preesistenti, poste all'interno di un unico edificio, caratterizzate da un unico contatore a servizio di utenze raggruppate, qualora tutti gli utenti manifestino la volontà di attivare singoli contratti di somministrazione e vi sia l'impossibilità tecnica di installare al limite della proprietà pubblica i singoli misuratori, il Gestore, a suo insindacabile giudizio e solo in presenza di condominio legalmente costituito, può autorizzare la realizzazione di singoli misuratori negli spazi comuni all'interno dell'immobile (atri, vani scala, ecc).

La realizzazione delle variazioni della rete interna, nonché dei singoli gruppi di misura è a carico dei singoli utenti secondo le prescrizioni dettate dal Gestore che, di contro, provvederà alla posa del contatore.

Il contatore preesistente non sarà rimosso e continuerà a rappresentare il punto di consegna del servizio, anche ai fini dei livelli minimi di servizio previsti dalla normativa vigente, ed il Gestore lo utilizzerà per verificare eventuali anomalie dei consumi.

Il Gestore potrà prescrivere al condominio manutenzioni alla rete interna dell'immobile ed ai singoli gruppi di consegna ed, in caso di mancata osservanza, in maniera unilaterale ripristinerà il preesistente contratto unico di fornitura, revocando i singoli contratti di somministrazione.

Art. 12

(Preventivo)

1. L'Utente può avvalersi del Gestore per la realizzazione degli allacci idrici e fognari.

2. In tal caso, il Gestore provvederà ad effettuare un preventivo economico-tecnico dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente stesso. Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti, le modalità tecniche di esecuzione del lavoro, sulla base delle prescrizioni fornite dal Gestore, gli adempimenti necessari da parte del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire.

3. I tempi massimi garantiti per l'esecuzione dei lavori sono indicati nella Carta della Qualità del Servizio Idrico Integrato.

4. Il preventivo avrà validità 120 giorni dalla data di comunicazione all'Utente; trascorso tale termine, l'Utente sarà considerato rinunciatario con la conseguente applicazione di quanto previsto comma 6 dell'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 13

(Contratto di somministrazione)

1. La somministrazione dell'acqua avviene dopo la sottoscrizione, da parte del richiedente, del contratto di utenza - nel quale sono precisati gli obblighi e i diritti delle parti - e l'attivazione del misuratore di consumi. Per i tempi caratteristici del rapporto contrattuale si rimanda ai contenuti della Carta della Qualità del Servizio Idrico Integrato.
 2. Il contratto si intende perfezionato con la sottoscrizione del medesimo da parte del soggetto che ne ha fatto richiesta.
 3. Nel caso di persona fisica, il richiedente può farsi rappresentare da un terzo munito di apposita delega; nel caso di persona giuridica il contratto deve essere stipulato dal legale rappresentante; è ammesso alla sottoscrizione chi dispone di procura speciale o generale.
 4. Nel caso in cui vi sia una contitolarità dell'utenza da parte di più utilizzatori, il contratto deve essere stipulato da uno solo dei fruitori, considerato responsabile del rapporto con il Gestore, su delega scritta degli altri che sono tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio.
 5. Per avere diritto alla somministrazione, in caso di nuova derivazione, il richiedente, salvo che non provveda direttamente alla realizzazione della derivazione stessa, dovrà provvedere al versamento dell'importo delle spese di allacciamento.
 6. In ogni caso dovrà provvedere alla firma del contratto, unico documento che impegna il Gestore alla fornitura. Nel caso di richiesta di derivazioni multiple, la realizzazione della stessa è vincolata alla regolarizzazione di ogni singola pratica di somministrazione ed, in particolare, con l'avvenuto versamento delle quote di ciascuno dei richiedenti.
 7. In ogni caso, la somministrazione è subordinata all'ottenimento e conservazione, a cura e spese del richiedente, dei consensi formali, delle eventuali autorizzazioni e delle servitù necessarie all'acquisizione del diritto alla somministrazione, all'esecuzione, alla posa ed al mantenimento degli impianti occorrenti.
 8. Il Gestore darà avvio alla fornitura dalla data del verbale di installazione del misuratore, ovvero dalla data della lettura conseguente la variazione contrattuale.
 9. In ogni caso, compresi quelli di subentro, voltura e innovazione, il richiedente dovrà versare, all'atto della stipula del nuovo contratto, un deposito cauzionale a garanzia degli impegni assunti il cui ammontare, determinato in relazione alla tipologia di utenza, è indicato negli allegati al presente Regolamento e del quale potrà essere richiesto l'aggiornamento anche in corso di utenza. Il Gestore, in caso di insolvenza dell'Utente, potrà incamerare tale deposito cauzionale fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per altre azioni derivanti da inadempimento del presente Regolamento e della legge.
- Nel caso in cui l'Utente opti per la domiciliazione bancaria delle fatture, il Gestore provvederà alla restituzione della cauzione versata. Resta inteso che in caso di revoca della domiciliazione bancaria, il Gestore provvederà ad addebitare nuovamente la cauzione sulla prima fattura utile.
10. Restano a carico dell'Utente le spese di registrazione del contratto in caso d'uso, nonché l'imposta di bollo.
 11. Il Gestore provvederà all'invio di ogni comunicazione, comprese le fatture, al domicilio fiscale dell'utente ovvero al recapito indicato espressamente in contratto, se diverso da quello fiscale. Resta l'obbligo per l'Utente di comunicare ogni variazione del domicilio fiscale e/o del recapito scelto con raccomandata a/r, ovvero con comunicazione diretta presso gli sportelli del Gestore che ne attesterà il ricevimento.

Art. 14
(Durata dei contratti)

1. I contratti di somministrazione sono di norma a tempo indeterminato.

I contratti di somministrazione temporanea hanno una durata non superiore a quattro anni e non sono rinnovabili tacitamente.

Art. 15
(Interruzione del servizio)

1. Il Gestore garantisce un'erogazione del servizio continua, regolare e senza interruzioni.

2. Il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di flusso o diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore o a necessità di lavori.

Pertanto, le utenze che per loro natura richiedano un'assoluta continuità, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

3. Per sopperire a fabbisogni d'emergenza di qualsiasi tipo, il Gestore avrà, in ogni caso, la facoltà di sospendere l'erogazione di acqua, sia agli impianti privati che pubblici, previa informativa nei tempi e modi specificati nella Carta della Qualità del S.I.I.

Art. 16
(Recesso dal contratto)

1. I titolari delle utenze che intendono recedere dal contratto di somministrazione a tempo indeterminato o da quello di somministrazione provvisoria prima della sua scadenza, devono dare comunicazione scritta di disdetta, versando i relativi oneri, al Gestore, mediante compilazione dell'apposita modulistica predisposta dallo stesso, citando il codice di utenza e tutti quei dati che, possano, inequivocabilmente, far individuare l'utenza stessa, dichiarando la lettura finale del contatore, la matricola dello stesso e l'indirizzo dove recapitare la fattura a saldo.

In mancanza di tale disdetta, i titolari restano gli unici responsabili nei confronti del Gestore e dei terzi e ne rispondono per ogni implicazione sia di carattere civile che penale.

In ogni caso non è possibile disdettare l'utenza che non sia in regola con i pagamenti.

2. Il Gestore entro i trenta giorni successivi, provvederà al rilievo dell'ultimo consumo ed alla rimozione e/o chiusura con apposizione dei sigilli del misuratore con emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi, calcolati fino al giorno della chiusura del contatore e con la restituzione del deposito cauzionale versato e degli interessi maturati come per legge. Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o, in ogni caso, in posizione accessibile, il recedente del contratto deve garantire al personale incaricato dal Gestore l'accesso per l'esecuzione delle operazioni di movimentazione del misuratore.

In caso di recesso dal contratto di somministrazione del solo servizio di fognatura, il Gestore avrà diritto al riconoscimento dei compensi per la sigillatura della relativa derivazione.

3. E' fatto obbligo all'Utente di comunicare al Gestore ogni modificazione, successivamente intervenuta, che comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.

Art. 17
(Subentro di utenza)

1. Si ha subentro nel contratto di fornitura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto.

L'istituto del subentro è riservato al coniuge, o altro erede, alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso. Il subentrante assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario e pertanto ad esso sarà inviata l'ultima fattura relativa ai consumi registrati fino alla data del subentro e comprendente il riaccredito del deposito cauzionale depositato.

Il subentrante dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto ed al pagamento della relativa imposta di bollo e al versamento del deposito cauzionale, stabilito dal Gestore in relazione alle caratteristiche dell'utenza, secondo le previsioni del comma 8 del precedente art. 13.

Art. 18
(Voltura di utenza)

1. Si ha voltura dell'utenza quando il titolare del contratto dà disdetta del contratto stesso ed a lui subentra contestualmente, e comunque in un momento non successivo alla rimozione del contatore, un nuovo soggetto. Il nuovo soggetto, possessore a qualsiasi titolo dell'immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio di fornitura deve sempre stipulare un nuovo contratto di utenza, provvedendo al versamento degli oneri previsti. La voltura dell'utenza decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte dell'utente. I consumi fino al giorno della voltura saranno addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura.

2. L'originario titolare del contratto dovrà dare comunicazione della disdetta e della voltura indicando le generalità del subentrante nei modi previsti dal presente Regolamento; in mancanza di detta comunicazione, unico responsabile nei confronti del Gestore e dei terzi rimane il titolare del contratto.

3. In caso di voltura, al titolare del contratto non sono addebitate le spese di rimozione del misuratore, in quanto il Gestore provvederà, ove necessario, unicamente alla chiusura della presa stradale con l'interruzione del servizio.

4. L'Utente subentrante per avere diritto alla somministrazione dovrà provvedere alla firma del contratto, al versamento degli oneri di istruttoria, pari a € 30,00, e di quelli eventuali per la riapertura della presa stradale, al fine del ripristino da parte del Gestore del servizio.

5. In caso di richiesta di voltura da parte del nuovo utente che dimostri la disponibilità del bene da servire, in assenza della comunicazione dell'originario titolare, il Gestore provvede alla stipula del nuovo contratto, previo sopralluogo, lettura del misuratore e benessere da parte del proprietario dell'immobile.

Il Gestore inoltre comunica all'originario titolare la cessazione del contratto e l'intervenuta sottoscrizione del nuovo contratto con addebito dei consumi rilevati in occasione del suddetto sopralluogo, delle relative spese e di una penale di € 103,29 per la mancata comunicazione della disdetta, decorsi 60 giorni dalla comunicazione da parte del Gestore.

Art. 19
(Innovazione)

1. In caso di richiesta di trasformazione d'uso della somministrazione, variazione delle unità abitative di un condominio, anche di fatto, variazione del servizio erogato da idrico o fognante/depurativo ad integrato, il richiedente è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto.

2. Restano a carico del richiedente le spese accessorie previste dal presente Regolamento.

3. Il Gestore, contestualmente al perfezionamento del nuovo contratto, procederà alla risoluzione di quello in essere. Il Gestore provvederà ad addebitare con l'emissione della prima fattura i consumi riferiti al precedente contratto e comunque ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.

Art. 20
(Verbali di posa, chiusura, rimozione o sostituzione del contatore)

1. Addetti o incaricati del Gestore, all'atto dell'installazione, chiusura per disdetta, sostituzione e rimozione del contatore, redigerà un apposito verbale, ove saranno indicati: marca e calibro del contatore, numero di matricola e del sigillo di garanzia, numero indici del contatore, lettura del contatore rimosso e/o del contatore installato.

2. L'Utente è tenuto, previo controllo, a sottoscrivere suddetto verbale, ricevendone copia.

Art. 21
(Sospensione della somministrazione)

1. Il Gestore, con l'esclusione dei casi singolarmente previsti, dopo aver notificato all'Utente, senza alcun esito positivo, le irregolarità riscontrate, si riserva il diritto di sospendere la fornitura nei seguenti casi:

a) accesso impedito al Gestore per la lettura del misuratore e/o per le verifiche previste dal Regolamento;

- b) mancato adeguamento alle prescrizioni impartite dal Gestore;
 - c) accertamento di anomalie negli impianti interni;
 - d) il mancato pagamento di n. 2 fatture successive, salva, comunque, la successiva risoluzione del contratto;
 - e) decesso del titolare del contratto di somministrazione, senza che gli eredi ne abbiano dato comunicazione al Gestore.
 - f) fallimento dell'Utente.
2. Il Gestore ha l'obbligo, prima di procedere con la sospensione della fornitura di dare all'Utente un preavviso di 30 giorni.
3. Il Gestore addebiterà all'Utente le spese di sospensione, di riattivazione, gli eventuali interessi di mora previsti dal presente Regolamento, nonché una penale pari a € 103,29.
4. Nel caso in cui la riattivazione del servizio venga disposta dall'Autorità competente, è facoltà del Gestore porre in atto mezzi di limitazione della portata e della pressione di fornitura dandone comunicazione all'utente o al soggetto nei cui confronti è stata disposta la riattivazione, nelle more della definizione della controversia insorta, e comunque fatto salvo il diritto del Gestore al pagamento del servizio prestato.

Art. 22

(Prelievi abusivi)

1. E' fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica gestita dal Gestore. Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti gestiti dal Gestore se non espressamente autorizzati dallo stesso. Sono, altresì, considerati abusivi i prelievi effettuati prima del contatore all'interno della proprietà privata. I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. E' pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate ed autorizzate; tali prelievi sono comunque considerati abusivi.
2. Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti a norma di legge, ferma restando in ogni caso l'adozione di ogni opportuno intervento teso alla rimozione immediata dell'abuso in corso.
- Gli accertati prelievi abusivi, compreso l'uso improprio delle prese antincendio, saranno assoggettati al pagamento della penale di € 103,29.
- Inoltre, così come previsto al precedente art. 8 comma 6, in caso di uso promiscuo il Gestore procederà a fatturare i consumi applicando la tariffa più alta ed imporrà all'utente lo sdoppiamento delle derivazioni.

Art. 23

(Manomissione dei sigilli e dell'apparecchio di misura)

1. Nel caso di accertata manomissione dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore, il Gestore provvederà alla sospensione immediata del servizio, fino al completo ripristino del gruppo di consegna in danno all'Utente ed all'applicazione di una penale pari a € 103,29.
2. Nel caso di ulteriore manomissione si procederà alla risoluzione immediata del contratto a norma del successivo art. 24.
3. In ogni caso, il Gestore provvederà a denunciare alle Autorità il reato in questione.

Art. 24

(Risoluzione del contratto)

1. Trascorsi 30 giorni dalla sospensione del servizio per i casi dettagliati nell'art. 21, senza che l'Utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, facendo venir meno la causa della sospensione, il Gestore, intenderà risolto di diritto il contratto di somministrazione, senza necessità di ricorso all'autorità giudiziaria.
2. Il contratto potrà essere risolto, inoltre, per:
- a) dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti;

- b) distruzione dell'immobile;
 - c) uso diverso della somministrazione da quello stabilito in contratto;
 - d) sub fornitura del servizio;
 - e) revoca della autorizzazione allo scarico;
 - f) accertata ripetuta manomissione di sigilli e di apparecchi di misurazione.
 - g) nel caso in cui l'Utente, che sia imprenditore o persona giuridica fallibile, venga dichiarato fallito o sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.
3. Nei casi di risoluzione del contratto, l'Utente è tenuto al pagamento delle fatture rimaste insolute, interamente o parzialmente, oltre agli interessi di legge e moratori, delle spese per la rimozione della presa stradale e del contatore, e comunque di ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.
4. Nel caso di calamità naturali, opportunamente certificate dagli Enti competenti, che rendano l'immobile inagibile l'utente non dovrà versare nessun onere per le procedure di distacco e riattivazione dell'utenza.
- Qualora la ricostruzione dell'immobile comporti la variazione degli impianti interni e, dunque, dei punti consegna, restano a carico dell'Utente le spese di spostamento/ricostruzione delle relative derivazioni.

Art. 25 (Decesso dell'Utente)

1. In caso di morte del titolare del contratto di somministrazione, gli eredi o gli aventi causa sono responsabili verso il Gestore di tutte le somme dovute dall'Utente deceduto. Entro 3 mesi dall'avvenuto decesso sono tenuti ad avvisare il Gestore mediante lettera raccomandata a/r ed a provvedere alla stipula di un nuovo contratto.
2. Il Gestore, qualora venga a conoscenza del decesso, senza che lo stesso sia stato comunicato nei termini di cui al comma precedente, provvederà alla sospensione della somministrazione secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

Art. 26 (Fallimento dell'Utente)

1. In caso di fallimento dell'Utente, la somministrazione rimane sospesa secondo le modalità indicate dall'art. 21 lett. f) del presente Regolamento, fino a quando il curatore non dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendone tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salva comunque l'applicazione dell'art. 24.

Art. 27 (Riattivazione della fornitura)

1. L'Utente interessato alla riattivazione della fornitura, precedentemente cessata per disdetta o per morosità, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura a suo nome nonché al pagamento dei relativi bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di riapertura.
2. Qualora la derivazione da riattivare non sia conforme alle prescrizioni tecniche adottate, il Gestore prescriverà a spese dell'Utente il rifacimento della derivazione con lo spostamento del punto di misura al limite della proprietà pubblica. Se ciò non fosse tecnicamente possibile, sarà in ogni caso prescritto l'adeguamento del punto di consegna in modo da consentire le attività di movimentazione e di lettura del misuratore.
3. Il contatto di fornitura decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di posa in opera del contatore.

CAPO III ALLACCIAMENTI

Art. 28 (Spese di allacciamento)

1. Salvo il caso in cui l'Utente non decida di provvedere direttamente alla realizzazione della derivazione, come disciplinato dal successivo art. 28 bis, è tenuto a sostenere le spese relative alla costruzione di opere di derivazione, secondo le tariffe e le modalità stabilite negli allegati al presente Regolamento.

2. Spetta al Gestore determinare, e comunicare al richiedente, le caratteristiche delle opere di derivazione con particolare riferimento al tracciato delle stesse, all'allocazione dei misuratori, dei pozzetti di prelievo campioni, dei sifoni e delle apparecchiature di controllo degli scarichi.
3. Sulle opere di derivazione, compreso il misuratore, e quelle di scarico, compresi il sifone e relativo pozzetto di ispezione nonché il pozzetto prelievo campioni ove occorrente, il Gestore si riserva di effettuare ogni opportuna verifica circa il corretto funzionamento delle stesse.
4. Il richiedente la somministrazione prima della sottoscrizione del contratto è tenuto al versamento dei relativi oneri come stabilito negli allegati al presente Regolamento.
5. Successivamente al pagamento della somma richiesta, e previo rilascio delle autorizzazioni necessarie, il Gestore provvede ad eseguire i lavori di allacciamento.
6. Qualora l'esecuzione dei lavori venga procrastinata, esclusivamente per motivi del richiedente, per oltre 6 (sei) mesi, il Gestore avrà facoltà di procedere, prima dell'esecuzione dei lavori, all'aggiornamento degli oneri di allacciamento previo preavviso al richiedente.
7. Qualora l'esecuzione dei lavori venga procrastinata oltre i tempi indicati per motivi non dipendenti dal richiedente il Gestore è tenuta ad indennizzare l'utente secondo quanto stabilito al punto V.2 - Rimborso per mancato rispetto degli impegni - della Carta della Qualità del Servizio Idrico Integrato.
8. Il richiedente sarà considerato rinunciatario ad ogni effetto se il versamento di cui al comma 1 non è fatto nei tempi stabiliti o segnalati nell'avviso di pagamento, cosicché il Gestore non si riterrà più impegnata a realizzare l'allacciamento.
9. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all'allacciamento, per qualunque motivo, non avrà diritto al rimborso delle somme versate a tale titolo.
10. Per le derivazioni di fognatura o integrate il Gestore provvederà, a spese del richiedente, ad installare a monte delle opere di derivazione, prima dell'eventuale pozzetto prelievo campioni, apposito sifone al fine di garantire la salubrità degli insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. La parte a valle di detto sifone a doppia ispezione, all'interno della quale si innesterà l'impianto interno consentirà di verificare il refluo scaricato dallo stesso.
11. Resta a carico del Gestore la manutenzione ordinaria e straordinaria del sifone e del pozzetto di ispezione, ove questi siano posti al limite della proprietà pubblica. Qualora il Gestore accerti che l'occlusione del sifone o del pozzetto di ispezione sia determinata da scarichi inidonei, si procederà in danno all'Utente.

Art. 28 bis

(Realizzazione derivazioni private da parte degli utenti)

1. Gli Utenti potranno provvedere direttamente, a mezzo di imprese di propria fiducia, alla realizzazione delle derivazioni private, idriche e fognarie.
2. In tale ipotesi, l'Utente dovrà avvalersi di imprese iscritte alla CCIAA per l'attività di costruzione di acquedotti/fognature; l'Utente dovrà, inoltre, osservare le prescrizioni del Gestore e riportate in apposito Capitolato prestazionale.
3. L'Utente dovrà provvedere, nel rispetto della normativa urbanistica e delle norme vigenti in materia di sicurezza, a richiedere tutte le autorizzazioni e/o nulla osta necessari alla realizzazione dell'intervento.
4. Al Gestore saranno affidate le attività di sorveglianza e collaudo su dette derivazioni, con costi, da concordare con l'Autorità d'Ambito, a carico dell'Utente. Il Gestore provvederà inoltre alla posa del misuratore, applicando i costi previsti dagli Allegati al presente Regolamento per l'attivazione nuova utenza.
5. L'Utente risponderà dei danni dovuti a difetti di realizzazione per il ripristino della pavimentazione stradale nei confronti dell'Amministrazione Comunale competente.

Art. 29

(Prescrizioni tecniche sulle derivazioni)

1. Sono escluse di norma somministrazioni con derivazione dalle condotte principali di adduzione e dalle diramazioni destinate alle alimentazioni dei serbatoi; tuttavia, ove sussistano particolari condizioni tecniche, il Gestore ha facoltà di accordare somministrazioni di tal genere a condizione che le

derivazioni vengano realizzate, previa autorizzazione della Direzione Tecnica, sotto l'osservanza di speciali presidi di natura tecnica ed igienico-sanitaria che di volta in volta verranno prescritti, e comunque che la pressione di esercizio della condotta nel punto interessato dalla richiesta non superi i 20 bar.

In ogni caso, le somministrazioni accordate successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento potranno essere cessate, qualora si presenti la necessità di dismettere la condotta principale di adduzione interessata, senza che l'Utente possa avanzare alcuna pretesa risarcitoria.

2. Il Gestore provvede alla costruzione delle opere di derivazione fino al rubinetto di intercettazione posto immediatamente a valle del misuratore e per le derivazioni di fognatura fino al sifone, compreso l'eventuale pozzetto di prelievo campioni di intercettazione dell'impianto interno di fognatura.

3. Il Gestore per le somministrazioni ad uso antincendio a servizio di Utenti privati realizzerà, a spese dello stesso Utente, apposite derivazioni nel numero richiesto secondo le prescrizioni tecniche impartite dal Gestore, dai quali il titolare potrà prelevare acqua esclusivamente per l'estinzione di incendi o per costituire idonee riserve in conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza antincendio. I richiedenti l'allacciamento alle bocche antincendio, al fine della stipula di un contratto specifico, devono fornire lo schema di installazione delle bocche antincendio approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, provvedendo altresì alla tempestiva comunicazione degli aggiornamenti in caso di variazione. Il Gestore, in condizioni normali, esclusi, tra l'altro, i casi di rottura o interruzione del servizio, garantisce la pressione e la portata della rete al momento dell'uso. Il Gestore, ai fini del controllo, installerà, con spese a carico del titolare della fornitura, idoneo misuratore con caratteristiche adeguate alla fornitura concessa. Il Gestore predisporrà, altresì, a proprie spese, un programma di adeguamento, mediante installazione di misuratori alle prese esistenti. I volumi d'acqua utilizzati per l'uso antincendio saranno fatturati alla corrispondente tariffa stabilita dall'Aato. In presenza di contatore anche gli eventuali consumi per uso improprio saranno fatturati alla tariffa ad uso antincendio, oltre alla applicazione della penale di cui ai successivi commi. Il Gestore si riserva di applicare agli apparecchi di manovra uno speciale sigillo che l'utente potrà rompere solo in caso di incendio. Dell'avvenuta apertura delle bocche, l'Utente deve dare avviso al Gestore entro 24 ore in modo che si provveda ad una nuova sigillatura.

4. Il Gestore per le somministrazioni ad uso antincendio a servizio di utenze pubbliche realizzerà, a spese dello stesso Utente, apposite derivazioni nel numero richiesto secondo le prescrizioni tecniche impartite dal Gestore, dai quali il titolare potrà prelevare acqua esclusivamente per l'estinzione di incendi o per costituire idonee riserve in conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza antincendio. I richiedenti l'allacciamento alle bocche antincendio, al fine della stipula di un contratto specifico, devono fornire lo schema di installazione delle bocche antincendio approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, provvedendo altresì alla tempestiva comunicazione degli aggiornamenti in caso di variazione. Il Gestore, in condizioni normali, esclusi, tra l'altro, i casi di rottura o interruzione del servizio, garantisce la pressione e la portata della rete al momento dell'uso. Per le utenze preesistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, il Gestore, ai fini del controllo, installerà uno speciale sigillo che l'Utente potrà rompere solo in caso di incendio. Dell'avvenuta apertura delle bocche, l'Utente deve dare avviso al Gestore, entro 24 ore in modo che si provveda ad una nuova sigillatura, comunicando la durata dell'utilizzazione e la motivazione (prova impianto, incendio) in modo da consentire il calcolo dei consumi in funzione della potenzialità della derivazione.

5. L'apertura delle bocche, fatta in ogni altra occasione senza il consenso del Gestore, o la mancanza dell'avviso di apertura in caso di incendio, dà luogo, oltre che all'applicazione della penale di € 103,21, alla posa in opera a spese dell'utente di idoneo misuratore di consumi.

6. Per ogni punto di utilizzazione, bocca ed apparecchiatura, sia ad uso pubblico che privato, è stabilita una quota fissa determinata in base alle tariffe approvate dall'Aato, comprensiva dell'intervento di ripiombatura delle bocche, da pagare indipendentemente dal tipo o dal diametro dell'installazione.

7. I sifoni non possono essere collocati a una profondità superiore a 100 cm misurati dal piano di calpestio all'asse del bicchiere del sifone di innesto per l'impianto interno e di norma il pozzetto di ispezione del sifone deve essere posto sul marciapiede.

Fatto salvo quanto stabilito per i sifoni, nel caso in cui devono essere realizzati pozzetti per prelievo campioni deve essere assicurato un dislivello di 20 cm tra il livello di scorrimento della tubazione dell'impianto interno ed il fondo del pozzetto di prelievo campioni.

CAPO IV
IMPIANTI INTERNI
Art. 30

(Impianti interni di acquedotto)

1. L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo il rubinetto di intercettazione posto a valle del misuratore, è eseguito a cura e spese dell'Utente in conformità alle seguenti prescrizioni.
2. Fatto salvo quanto previsto dal punto c) del comma 5 dell'art. 11, qualora il Gestore accerti in qualsiasi modo perdite sull'impianto interno o prese non autorizzate, ferma restando la possibilità di segnalare l'avvenuto alle Autorità competenti, il Gestore disporrà la rimozione immediata della perdita; nel caso in cui l'Utente non provveda, il Gestore procederà alla sospensione dell'erogazione. In ogni caso l'Utente che si rifiuti di procedere alla riparazione della perdita rimarrà unico responsabile per i danni eventualmente cagionati a terzi.
3. E' vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, pompe, tubazioni, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.
4. E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per wc senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante privi di tubi silenziatori; l'idraulica del sistema deve comunque assicurare il non ritorno dell'acqua erogata nella tubazione adduttrice.
5. Qualora l'Utente prelevi acqua anche da fonti alternative è vietata qualsiasi connessione tra gli impianti interni diversamente alimentati, in modo da escludere ogni possibile commistione tra l'acqua fornita dal Gestore e quella di diversa provenienza.
6. E' vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe sulle derivazioni.
7. Gli impianti di autoclave dovranno essere provvisti di apposito recipiente di accumulo dotato di rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l'impianto di sollevamento, nonché di valvola di non ritorno.
8. Serbatoi di accumulo ed impianti di autoclave dovranno comunque rispettare le prescrizioni tecniche ed igieniche stabilite dal Gestore.
9. L'impianto idrico interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato per la messa a terra degli impianti elettrici.
10. Per i permessi a costruire successivi all'approvazione del presente Regolamento, i lavori riguardanti la realizzazione degli impianti interni, a valle del punto di consegna, dovranno essere affidati, nel rispetto della normativa vigente, ad una ditta in possesso dei requisiti. Copia del certificato di conformità dovrà essere allegato alla richiesta di somministrazione del servizio.

Art. 31

(Impianti interni di fognatura)

1. L'impianto di fognatura nell'interno della proprietà privata, e comunque a monte del sifone o del pozzetto prelievo campioni per le utenze industriali, è eseguito a cura e spese dell'Utente in conformità alle seguenti prescrizioni.
2. E' vietato realizzare impianti a sistema misto che convogliano nella pubblica fognatura nera sia le acque piovane, che quelle usate.
E' fatto inoltre assoluto divieto di immettere in fognatura rifiuti, anche se triturati.
3. I reflui devono essere immessi nelle opere di allacciamento a gravità e la quota della tubazione di innesto deve essere compatibile con quella del sifone di allacciamento posto dal Gestore.
4. Gli impianti interni di sollevamento dei reflui devono essere dotati di idonei pozzetti di calma a perfetta tenuta idraulica con chiusura tale da prevenire eventuali rigurgiti. La portata deve essere comunque compatibile con le opere di allacciamento e tale da evitare fenomeni di setticizzazione dei reflui. L'impianto di sollevamento dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica e la tubazione di mandata non potrà essere utilizzata come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici.

Art. 32

(Prescrizioni e collaudo)

1. Il Gestore si riserva di formulare eventuali ulteriori prescrizioni che riterrà necessarie prima che siano posti in esercizio gli impianti interni idrici e fognari.
2. Il Gestore si riserva di verificare sotto il profilo tecnico ed igienico gli impianti interni prima che siano posti in esercizio qualora lo ritenga opportuno.
3. In caso di modifica all'impianto interno, finalizzata all'istallazione di un impianto di autoclave e/o impianto di sollevamento di fognatura o comunque che comporti l'istallazione di depositi di acqua, l'Utente deve darne preventiva comunicazione al Gestore, per le necessarie autorizzazioni.
In ogni caso la rete interna non potrà essere messa in connessione con altre fonti di approvvigionamento
4. Qualora detti impianti interni non fossero ritenuti idonei, nonché in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente Capo, il Gestore potrà stabilire le modifiche necessarie per il buon funzionamento del servizio o provvedere, se del caso, alla sospensione della somministrazione per il tempo necessario al relativo adeguamento, da realizzarsi a cura e spese dell'Utente.

CAPO V

APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO

Art. 33

(Apparecchi di misura)

1. Gli apparecchi di misura delle somministrazioni idriche sono forniti ed installati esclusivamente dal Gestore restando di proprietà dello stesso; il loro tipo e calibro è stabilito dal Gestore in relazione all'uso e al fabbisogno necessario.
2. Immediatamente dopo il misuratore dovrà essere installato, sempre a cura del Gestore, un rubinetto unidirezionale di arresto al quale si innesta l'impianto interno dell'Utente.
3. Il Gestore ha la facoltà di sostituire a proprie spese gli apparecchi di misura in ogni tempo e comunque secondo le normative vigenti, dandone preavviso all'Utente.
4. Nei casi di somministrazioni integrate o solo di fognatura, quando l'Utente si approvvigioni anche da altra fonte, su detta fonte dovrà installare, previa comunicazione e presentazione della certificazione sulla qualità dell'acqua rilasciata dagli organi competenti, a sua cura e spese, secondo le prescrizioni impartite dal Gestore, un misuratore ai fini della determinazione del costo del servizio di fognatura e depurazione. Il Gestore potrà richiedere, inoltre, l'installazione di un misuratore allo scarico a cura e spese dell'Utente. Anche a questi misuratori si applicano le disposizioni del presente Capo ove compatibili.
5. Ai fini del controllo degli scarichi e della determinazione dei consumi da addebitare, nelle ipotesi di somministrazioni ad uso industriale, integrate o di sola fognatura, il Gestore dispone l'installazione, a cura e spese dell'Utente, di idonei misuratori di portata e/o di prelevatori automatici di campioni dei reflui e/o di misuratori di parametri fisico-chimici. Dette apparecchiature dovranno essere tarate e sigillate da personale del Gestore o da propri incaricati ed essere posizionate nei luoghi ritenuti più idonei dalla stessa. L'eventuale fornitura elettrica necessaria all'attivazione di dette apparecchiature resta a carico dell'Utente, così come la manutenzione e la sostituzione delle stesse, anche in caso di manomissione o furto.

Art. 34

(Posizione e custodia degli apparecchi di misura)

1. Gli apparecchi di misurazione sono collocati nella posizione ritenuta più idonea dal Gestore in luogo di facile accesso, che deve comunque essere garantito, al personale del Gestore stesso.
2. Gli apparecchi di misurazione devono essere di norma posti immediatamente al limite della proprietà pubblica in modo tale che il loro accesso sia sempre consentito al personale del Gestore.
3. Di norma gli apparecchi devono essere posti in nicchie realizzate dal Gestore a spese dell'Utente, corredate di apposite portelle forniti dal Gestore, munite di serratura la cui chiave è consegnata all'Utente.
L'Utente potrà provvedere direttamente alla realizzazione della nicchia e della relativa portella di chiusura, secondo le prescrizioni tecniche imposte dal Gestore, dichiarando tale volontà all'atto del sopralluogo tecnico di fattibilità dell'allacciamento. In tale ultima ipotesi, la mancata esecuzione o

l'esecuzione in difformità alle prescrizioni poste dal Gestore, comporterà il rinvio della realizzazione dell'allacciamento fino ad avvenuto adeguamento.

4. Il Gestore si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze tecniche, riservandosi la piena discrezionalità di scelta.

5. Relativamente alle utenze preesistenti, ove il misuratore sia situato in luogo non atto a garantire l'idoneità igienico-sanitaria o ove venga a trovarsi in luogo non idoneo alle letture periodiche ed alla sua movimentazione, il Gestore si riserva di disporre, a proprie cure e spese, previa comunicazione all'utente, lo spostamento del misuratore al limite della proprietà pubblica.

Qualora ciò non sia tecnicamente possibile, il Gestore prescriverà all'Utente l'adeguamento del gruppo di misura da porre in nicchia idonea alla lettura e alla conservazione del contatore. In tale caso il Gestore provvederà a rimuovere il misuratore e a ricollocarlo in opera con relativo sigillo ad adeguamento ultimato.

6. Nel caso di lavori che comportino un mutamento dello stato degli impianti interni tali da richiedere lo spostamento del misuratore si procederà, previa formale richiesta dell'Utente, nel seguente modo:

- se il misuratore è posto al limite della proprietà pubblica lo spostamento sarà realizzato dal Gestore a spese dell'utente;

- se il misuratore è posto all'interno della proprietà, il Gestore procederà allo spostamento dello stesso al limite della proprietà pubblica a spese dell'Utente;

- qualora lo spostamento al limite della proprietà pubblica non sia tecnicamente possibile, l'Utente dovrà realizzare in ogni caso una nicchia di alloggiamento che consenta la lettura e la movimentazione dei misuratori. Sarà a cura del Gestore ed a spese dell'Utente la rimozione e la posa in opera del misuratore e dei relativi sigilli.

7. Tutti gli apparecchi di misurazione devono essere provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto del Gestore.

8. L'Utente è depositario del misuratore e pertanto della sua buona conservazione e della integrità dei sigilli con la diligenza del buon padre di famiglia.

9. L'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibile, sgombro e pulito l'alloggiamento del misuratore e a preservare da manomissioni il contatore e gli accessori, essendo responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per danneggiamento, dolo o incuria, anche da parte di terzi o ignoti.

10. E' diritto – dovere dell'Utente controllare periodicamente il gruppo di misura e monitorare i consumi, allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire con la massima sollecitudine in caso di consumi dovuti a perdite sull'impianto interno.

Qualora il Gestore accerti un eccesso di consumo non segnalato imporrà all'Utente il termine massimo entro cui provvedere alla riparazione; scaduto tale termine, sarà facoltà del Gestore, fino a riparazione avvenuta, sospendere l'erogazione e, in caso di perdita dell'impianto antincendio, avvisare le autorità competenti.

Art. 35

(Guasti, verifiche e lettura degli apparecchi)

1. Gli apparecchi di misura possono essere verificati e letti in ogni momento in cui il Gestore lo ritenga opportuno.

2. L'Utente potrà procedere all'autolettura nei tempi e nei modi definiti dal Gestore.

3. Qualora l'Utente impedisca l'accesso per la movimentazione e lettura del misuratore, il Gestore provvederà ad installare il misuratore al limite della proprietà pubblica, ponendo le spese a carico dell'Utente.

4. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 24, nel caso di manomissione dei sigilli e di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore il Gestore, ferme restando le eventuali responsabilità di natura penale, provvederà alla determinazione del consumo in base alla media di quello rilevato nello stesso periodo negli ultimi 3 anni precedenti e ove, non sussistano dati storici, su quelli ricavabili mediamente in ragione del tipo di utenza.

5. L'Utente che rilevi la presenza di guasti o di palese imperfetto funzionamento del contatore ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che il medesimo possa provvedere alle necessarie riparazioni. Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria, sono a carico dell'Utente. Nel caso

in cui il contatore risulti deteriorato, illeggibile o comunque non idoneo per cause non imputabili all'Utente, lo stesso verrà sostituito dal Gestore a proprie spese, e si procederà al ricalcolo dei consumi secondo quanto previsto dal successivo art. 37. La sostituzione verrà effettuata alla presenza dell'Utente o di un suo incaricato, che prenderà in consegna il nuovo contatore e presenzierà alla lettura del vecchio. In caso di rinuncia alla verifica da parte dell'Utente non comunicata per iscritto, saranno addebitate allo stesso, sulla prima fattura emessa, le spese di istruttoria pari ad € 30,00.

6. I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione del Gestore ed esclusivamente a mezzo di suoi dipendenti o incaricati.

7. L'Utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore in contraddittorio con i tecnici del Gestore; analogamente può richiedere la verifica del livello di pressione immediatamente a valle del rubinetto d'arresto. Tale misurazione avverrà nell'ora di minimo prelievo. Nel caso in cui il funzionamento del misuratore risulti regolare, e cioè entro i limiti di tolleranza del più o meno 5%, saranno addebitate all'Utente le spese di verifica, così come determinate dal Gestore.

8. Il Gestore ha facoltà di procedere in qualsiasi momento all'ispezione ed alla lettura dei contatori e alla verifica degli impianti interni, per constatarne le condizioni di funzionamento, il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, la regolarità contrattuale e di esercizio, riservandosi, in caso di impedimento o di opposizione a tali operazioni, le opportune azioni di rivalsa, ivi compresa la limitazione o la sospensione della fornitura.

9. Senza pregiudizio di ogni azione civile o penale spettante al Gestore, e non esclusa l'azione di risoluzione del contratto, qualsiasi infrazione del disposto dei precedenti articoli o qualsiasi azione dell'Utente o di chiunque diretta a procurargli un indebito godimento di acqua, dà diritto al Gestore di sospendere il servizio fino a che l'Utente abbia soddisfatto la stessa di ogni suo avere per acqua consumata, spese, danni e simili e gli abbia inoltre pagato, nel caso di indebito godimento di acqua, una somma a titolo di penalità non inferiore al costo di 200 mc di acqua alla tariffa base.

CAPO VI TARIFFE E MODALITA' DI RISCOSSIONE

Art. 36 (Tariffe)

1. Per ciascun contratto di somministrazione, è prevista una tariffa specifica stabilita dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di Basilicata, la quale approva inoltre ogni variazione alla stessa.

2. Il Gestore applica la tariffa dei servizi somministrati in conformità alle disposizioni e ai meccanismi emanati dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di Basilicata.

3. Per l'uso antincendio, fermo restando l'applicazione della quota fissa (canone), la parte variabile della tariffa è determinata applicando quella fissata dall'Aato per gli usi occasionali. Per gli impianti esistenti, fino all'installazione del misuratore, si applicherà una tariffa in funzione del numero e tipologia delle bocche antincendio installate.

4. Per le forniture alle navi e natanti e alle autobotti la tariffa è quella stabilita dall'Autorità d'Ambito per gli usi occasionali, determinata esclusivamente in base al consumo.

5. La tariffa del servizio di fognatura e depurazione è quella stabilita dall'Autorità d'Ambito, fatte salve le successive variazioni. La tariffa è unica e viene commisurata al 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto e/o da altre fonti di approvvigionamento.

Art. 37 (Rilevazione dei consumi)

1. La rilevazione dei consumi presso l'utenza avviene direttamente, almeno una volta all'anno, da parte del Gestore ovvero mediante comunicazione dell'utente secondo modalità preventivamente indicate (autolettura), fatti salvi gli ulteriori accertamenti del Gestore.

2. L'Utente ha l'obbligo di comunicare al Gestore la lettura del proprio contatore nei casi in cui verrà invitato a farlo.

In particolare, è tenuto a comunicare la lettura del proprio contatore nei casi in cui il personale addetto al rilevamento delle letture, per ragioni non imputabili al Gestore, non possa accedere al contatore. In caso di mancato ricevimento della lettura in tempo utile per il calcolo della fattura, il Gestore è autorizzato a

determinare il consumo ai fini della fatturazione sulla base delle medie registrate dall'utenza, o in mancanza, da utenze analoghe; successivamente alla comunicazione della lettura da parte dell'Utente o successivamente alla lettura del contatore da parte del personale addetto, con la prima fattura utile, compatibilmente con i tempi del sistema di fatturazione del Gestore, sarà effettuata una fatturazione a conguaglio.

In caso di impossibilità ad effettuare almeno tre letture, il Gestore potrà procedere anche alla sospensione dell'erogazione del servizio dandone comunicazione preventiva all'Utente; in questa evenienza, la riapertura del misuratore sarà effettuata a lettura eseguita e le spese sostenute dal Gestore per i suddetti atti saranno addebitate all'Utente.

Art. 38 (Fatturazione)

1. Il corrispettivo del servizio, fatturato all' Utente con fattura di norma semestrale e con pagamento di norma trimestrale anche in acconto o anticipo sui consumi, viene determinato sulla base dei consumi pregressi o sulla scorta di quelli riconducibili mediamente in ragione del tipo di utenza. Resta l'obbligo per il Gestore di effettuare il conguaglio almeno una volta l'anno addebitando o accreditando all'utente la differenza tra l'effettivo consumo e quello presunto addebitato con le fatture di acconto o di anticipo.

2. Il conguaglio viene effettuato applicando gli scaglioni tariffari rapportati al periodo intercorrente tra le letture, secondo il criterio del *pro-die* ovvero con attribuzione dei volumi su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo. Pertanto, l'imputazione dei consumi viene calcolata in base al consumo ricavato dalle letture iniziali e finali e diviso per i giorni che intercorrono fra queste. Il consumo medio così calcolato deve essere moltiplicato per i giorni di competenza per stimare i consumi soggetti alle diverse tariffazioni.

In caso di nuovi allacciamenti, i consumi presunti sono calcolati in base ai consumi medi per tipologia di utenza e sono conguagliati con le modalità sopra indicate.

3. Nel caso in cui il misuratore di consumi risulti guasto, tale da impedire la rilevazione dei dati di consumo, o venga trovato privo di sigilli (per i misuratori ai quali il Gestore ha già provveduto alla sigillatura), o comunque manomesso, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, i consumi sono calcolati sulla base dei consumi storici degli ultimi tre anni, o in mancanza di tale dato, sulla base dei consumi effettivi successivamente rilevati, o, infine, dei consumi medi per tipologia di utenza.

4. Nel caso non sia stato installato il contatore, il consumo sarà calcolato sulla base di consumi medi degli utenti della stessa tipologia del comune di residenza o, in mancanza, facendo riferimento ai consumi medi di comuni limitrofi;

5. Le bollette relative ai consumi fatturati possono essere inviate al luogo di residenza o a qualsiasi altro dichiarato dall'utente al momento della stipula del contratto o successivamente attraverso richiesta formale presentata al Gestore;

6. Il Gestore si riserva la facoltà di modificare il sistema di fatturazione, nell'ambito di quanto fissato dalla Convenzione di Gestione e dal Piano d'Ambito, previa intesa con l'AATO.

Art 39 (Modalità di pagamento)

1. Il pagamento avverrà secondo le modalità indicate in fattura.

2. In caso di conguagli particolarmente elevati, per gli utenti in condizioni di disagio il Gestore su richiesta può concedere la rateizzazione del pagamento della fattura salvo l'applicazione degli interessi pari al T.U.BCE più 2 punti.

3. In caso di ritardo del pagamento saranno applicati gli interessi di mora pari al T.U.BCE più 3 punti.

4. Il Gestore decorsi i termini indicati in fattura potrà procedere con il recupero del credito addebitando le spese necessarie.

5. In ogni caso, qualora risultino non pagate n. 2 fatture successive è data la possibilità al Gestore di mettere in mora l'Utente mediante comunicazione scritta recante l'indicazione delle fatture insolute. Detta comunicazione recherà inoltre l'indicazione della data, non inferiore a 30 giorni dalla quella di

ricezione, dopo la quale il Gestore, se l'Utente non avrà nel frattempo provveduto al saldo di quanto dovuto, procederà alla sospensione del servizio senza ulteriori comunicazioni.

Il Gestore si impegna a fornire all'Utente copia delle fatture insolute su richiesta dello stesso.

L'Utente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

Dopo la sospensione del servizio dovuto al protrarsi di una situazione di morosità e, comunque, non oltre 45 giorni dopo la chiusura del contatore, per ottenere la riattivazione, l'Utente dovrà saldare tutte le fatture scadute, oltre gli interessi di mora.

Diversamente, se la sospensione del servizio per morosità persiste da oltre 45 giorni, il contratto sarà considerato risolto e sarà avviata la procedura di recupero crediti, ponendo a carico dell'Utente tutte le spese che il Gestore si troverà a sostenere. In quest'ultimo caso, qualora l'Utente provveda al pagamento totale delle somme dovute, comprese le spese per il recupero crediti, il servizio potrà essere riattivato solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di somministrazione e previo pagamento del corrispettivo richiesto.

CAPO VII AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art. 40

(Norma di rinvio)

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, fatta eccezione per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili, purché rispettino quanto stabilito dal presente Regolamento e del Regolamento per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura dei Comuni dell'Ambito unico di Basilicata adottato dall'Aato per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura dei Comuni dell'Ambito unico di Basilicata adottato dall'Aato.
2. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del d. lgs. 152/06.
3. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati, devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 4, del d. lgs. 152/06, va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
4. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del d. lgs. 152/06 subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
5. Ferme restando le disposizioni di cui al comma precedente, è vietato scaricare in pubblica fognatura sostanze potenzialmente pericolose o dannose per il personale addetto ai servizi di fognatura e di depurazione, per la salute pubblica e per la fauna ittica dei corpi ricettori finali e che possano arrecare pregiudizi ai manufatti fognari e al processo dell'impianto pubblico di depurazione. L'elenco di dette sostanze è riportato nella tabella contenuta negli Allegati al presente Regolamento.
6. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Art. 41

(Classificazione degli scarichi)

1. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, gli scarichi sono così classificati:
 - scarichi di acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

- scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche: acque reflue che, pur provenienti da insediamenti produttivi, presentano caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche;
- scarichi di acque reflue industriali: acque reflue scaricare da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Art. 42

(Disciplina degli scarichi domestici ed assimilabili)

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate sono sempre ammessi, nel rispetto della normativa vigente, nonché delle norme tecniche previste nel presente Regolamento, oltre che di quanto fissato direttamente dall'Aato nel Regolamento per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura dei Comuni dell'Ambito unico di Basilicata adottato dall'Aato; essi pertanto non necessitano di autorizzazione.
2. I titolari di scarichi domestici ed assimilabili dovranno presentare la certificazione che attesti che lo scarico è di tipo domestico o assimilato al domestico.
3. Sono obbligati a presentare istanza di assimilazione ad acque reflue domestiche:
 - a) tutti i titolari di attività produttive di cui alla tabella 1 del "Regolamento per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura" adottato dall'Aato;
 - b) tutti i titolari di attività produttive che darebbero naturalmente origine a reflui industriali e che invece scaricano acque reflue derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche, non ricomprese nel precedente punto a).

Art. 43

(Disciplina degli scarichi industriali)

1. Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito con Regolamento per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura dei Comuni dell'Ambito unico di Basilicata, in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore, nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane.
2. Gli scarichi industriali, prima della loro immissione nella pubblica fognatura, devono essere conformi a quanto previsto dal d. lgs. 152/06.
3. L'immissione dello scarico industriale nella pubblica fognatura dovrà avvenire mediante apposito ed esclusivo allacciamento provvisto di pozzetto per il prelievo campioni, così come stabilito dal presente Regolamento.
4. I titolari degli scarichi industriali sono tenuti al rispetto delle norme tecniche previste nel presente Regolamento.

Art. 44

(Disciplina degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose)

1. Relativamente agli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose di cui alla tab.3/A e tab.5 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n.152/06, all'uscita dello stabilimento, inteso come impianto di produzione, trasformazione e/o utilizzazione di sostanze pericolose, e comunque prima della loro immissione nella pubblica fognatura, il Gestore può imporre le seguenti prescrizioni:
 - a) l'installazione di strumenti in automatico che permettano di tenere sotto controllo la qualità dello scarico, ovvero i parametri ritenuti significativi, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione del Gestore per un periodo non inferiore a tre anni;

- b) la realizzazione di vasche di accumulo a perfetta tenuta idraulica da impiegare in caso di avarie degli impianti di pretrattamento delle acque reflue, avente una capacità minima corrispondente al volume degli scarichi prodotti nell'arco di 24 ore lavorative;
- c) la realizzazione di vasche di accumulo, al fine di regolare gli immissione degli scarichi in pubblica fognatura, dimensionate tenendo conto delle esigenze del processo dell'impianto pubblico di depurazione in relazione a presumibili portate;
- d) l'installazione di apparecchi automatici di campionamento, nonché di idonei strumenti per la misura e/o analisi degli scarichi di sostanze pericolose, anche con registratore sigillato, che permetta di tenere sotto controllo i parametri ritenuti significativi.
- Il Gestore potrà inoltre, di volta in volta, individuare ulteriori prescrizioni.

Art. 45

(Autorizzazione allo scarico)

1. L'autorizzazione è rilasciata al titolare della attività da cui ha origine lo scarico. Nel caso di modifica della titolarità della attività dovrà esserne data comunicazione al Gestore e, quindi, il nuovo titolare dovrà chiedere una nuova autorizzazione.
2. L'autorizzazione allo scarico, ha validità di quattro anni dalla data del rilascio.
3. Il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è tenuto preventivamente ad avanzare domanda di autorizzazione all'Autorità d'Ambito. La domanda dovrà essere corredata, come richiesto dal Regolamento per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura dei Comuni dell'Ambito unico di Basilicata, da apposita documentazione.
4. Un anno prima della scadenza della autorizzazione, il titolare è tenuto ad avanzare domanda di rinnovo. Decorso tale termine dovrà essere avanzata nuova domanda di autorizzazione allo scarico.
5. Per gli insediamenti, edifici, o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista.

Art. 46

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte terza del d. lgs. 152/06, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
 - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Art. 47

(Specifiche tecniche per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico)

1. Il Gestore, nell'ambito delle competenze fissate dalla normativa vigente, tenuto conto della capacità depurativa degli impianti di depurazione con ≤ 2000 abitanti equivalenti, valutata per carico volumetrico, organico e azotato, tenuto conto, inoltre, della idoneità della rete fognaria pubblica, valutata secondo la tipologia, le caratteristiche tecniche, stabilisce valori limite per lo scarico in pubblica fognatura in deroga a quelli fissati dall'Allegato 5 del d.lgs. 152/06, solo per gli scarichi che confluiscono nei suddetti impianti e solo per i parametri di seguito indicati in tabella:

Parametri	Valori Limite
Solidi sospesi totali	$\leq 150/ \text{mg/l}$

BOD	≤ 170/ mg/l
COD	≤ 375/ mg/l
Fosforo totale	≤ 7/ mg/l
Azoto ammoniacale	≤ 20/mg/l
(come N)	
Azoto nitrico (come N)	≤ 20/ mg/l
Azoto nitroso (come N)	≤ 0.4/mg/l
Tensioattivi totali	≤ 3/ mg/l

2. Nel caso in cui la fognatura alla quale arriva lo scarico da autorizzare non sia servita da un impianto di depurazione delle acque reflue urbane, tutti gli scarichi devono rispettare i limiti e le prescrizioni di cui alla Tab.3, Allegato 5 del D.Lgs 152/06.

Art. 48

(Sversamenti anomali)

1. I titolari degli scarichi o i responsabili di sversamenti accidentali di qualsiasi sostanza che possa pervenire in pubblica fognatura, sono tenuti a dare immediata comunicazione al Gestore a mezzo telefono, e successivamente scritta, anche se gli sversamenti accidentali sono avvenuti all'interno di insediamenti privati. Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di immediata adozione di eventuali provvedimenti, presso lo stabilimento, nella pubblica fognatura o presso l'impianto pubblico di depurazione cui gli scarichi affluiscono, atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente occorso.

I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente e successivamente confermate per iscritto dagli organi tecnici del Gestore e dell'Autorità competente per territorio.

2. In caso di possibili riflessi ambientali dovrà essere tempestivamente data comunicazione all'Autorità d'Ambito.

3. Per scarichi di acque reflue industriali, ogni disattivazione dovuta a cause accidentali dovrà essere immediatamente comunicata a mezzo telefono, e successivamente per iscritto, all'Ente Gestore e gli scarichi devono essere immediatamente sospesi. L'eventuale disattivazione dovuta a lavori di manutenzione ordinaria deve preventivamente essere concordata con il Gestore; la data di disattivazione deve essere indicata al Gestore con lettera raccomandata. Con le stesse modalità va indicata la data di riattivazione.

CAPO VIII

SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE CONFERITE A MEZZO DI AUTOBOTTI

Art. 49

(Disciplina dei conferimenti)

1. Ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, possono essere conferiti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane gestite dal Gestore aventi capacità depurativa adeguate a rispettare comunque i valori limite allo scarico e purché provenienti dai comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale unico di Basilicata:

- a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
- b) rifiuti costituiti da materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti dal comma 3 dell'art. 110 del D.Lgs. 152/2006 relativi ad insediamenti, installazioni o edifici isolati;
- c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri

impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi risulti tecnicamente o economicamente irrealizzabile, tra i quali:

- acque reflue di origine mista derivanti da operazioni di spurgo, condotte e pozzetti di linea delle reti fognarie gestite dal Gestore;
- acque reflue di origine mista derivanti da operazioni di manutenzione provenienti da reti fognarie o da impianti di sollevamento gestiti dal gestore

Non sono, in ogni caso, ammessi rifiuti provenienti dal lavaggio di cassonetti stradali della nettezza urbana e rifiuti provenienti da canili.

2. I conferimenti possono essere effettuati esclusivamente da trasportatori iscritti all'Albo nazionale imprese gestione rifiuti in possesso di regolare contratto di somministrazione con il Gestore.

3. Ad ogni conferimento dovrà corrispondere un unico carico e, dunque, un unico produttore di rifiuti.

4. Al momento dell'accesso all'impianto il trasportatore dovrà esibire:

- a. formulario di identificazione del rifiuto di cui all'art. 193 d.lgs. n. 152/06, in tre copie;
- b. campione preliminare del rifiuto liquido sigillato e controfirmato dal produttore e dal trasportatore;
- c. contratto di somministrazione con il Gestore;
- d. ricevuta di versamento del corrispettivo del servizio.

5. Il Gestore si riserva, in funzione delle capacità dell'impianto gestito, di imporre particolari prescrizioni, anche di tipo qualitativo, al conferimento dei reflui.

6. Il conferimento può essere sospeso in qualunque momento da parte del Gestore, senza che ciò possa essere causa di richiesta di danni o quant'altro a tale titolo, nei seguenti casi:

- a) disservizio dell'impianto di trattamento,
- b) disposizione dell'autorità competente;
- c) non conformità del campione alle acque conferite;
- d) mancanza anche di uno dei requisiti previsto nel presente articolo.

7. Nell'ipotesi di sospensione del servizio prevista al **comma 6** lettera a) e b) del presente articolo, il trasportatore potrà richiedere il rimborso delle somme versate anticipatamente come corrispettivo del servizio. Negli altri casi non si procederà alla restituzione delle somme a titolo di penale.

Art. 50

(Termini e modalità di esecuzione dei conferimenti)

1. Il conferimento potrà essere effettuato alle condizioni e secondo le modalità fissate nel contratto di somministrazione.

2. Lo scarico deve essere effettuato presso l'apposita stazione di attribuzione bottini, laddove presente, ovvero a monte della stazione di grigliatura.

Tali operazioni dovranno essere effettuate alla presenza di personale incaricato dal Gestore.

Il Gestore si riserva, in funzione delle capacità dell'impianto gestito, di imporre particolari prescrizioni, anche di tipo qualitativo, al conferimento dei reflui.

3. Il conferimento può essere sospeso in qualunque momento dal Gestore, senza che ciò possa essere causa di richiesta di danni, nei seguenti casi:

- a) disservizio dell'impianto di trattamento;
- b) disposizione dell'autorità competente;
- c) non conformità del campione alle acque reflue conferite;
- d) mancanza dei requisiti richiesti per il conferimento.

4. Nell'ipotesi di sospensione del servizio prevista al comma 3 lettera a) e b) del presente articolo, il trasportatore potrà richiedere il rimborso delle somme versate anticipatamente come corrispettivo del servizio. Negli altri casi non si procederà alla restituzione delle somme a titolo di penale.

Art. 51

(Richiesta di somministrazione)

1. Per ottenere la somministrazione del servizio di trattamento delle acque da conferire, il trasportatore deve presentare alla Società l'apposito modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto secondo lo schema previsto negli Allegati al presente Regolamento.

2. Nella domanda dovranno essere indicati e autocertificati ai sensi di legge:

- a) dati anagrafici e fiscali dell'autotrasportatore;

- b) estremi iscrizione all'Albo nazionale imprese gestione rifiuti;
 - c) provenienza geografica dei reflui e impianto presso il quale si intende effettuare il conferimento;
 - d) tipologia dei reflui da conferire secondo la classificazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 49 del presente Regolamento e caratteristiche degli stessi;
 - e) volume presunto dei conferimenti nel periodo di validità del contratto.
3. All'atto della presentazione della domanda dovranno essere versate dall'interessato le relative spese per oneri di istruttoria, come stabiliti nell'allegato al presente regolamento.

. Art. 52

(Perfezionamento e durata del contratto)

1. Alla sottoscrizione del contratto si provvederà previa verifica della capacità depurativa dell'impianto in relazione alla quantità e qualità dei reflui da conferire ed a seguito di comunicazione all'autorità competente ai sensi del comma 3 dell'art. 110 d.lgs. 152/06.
2. Dalla data di sottoscrizione del contratto il trasportatore è autorizzato ad accedere all'impianto di trattamento alle condizioni stabilite nello stesso, in conformità alle norme del presente Regolamento.
3. Il Contratto ha la durata di un anno non prorogabile.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo si rimanda alle norme, per quanto applicabili, previste al precedente Capo II.

Art. 53

(Controlli)

1. Il Gestore si riserva di procedere preventivamente, ed anche successivamente al conferimento, alla verifica delle acque reflue al fine di accertare la conformità delle stesse a quanto dichiarato nel formulario di identificazione e al campione preliminare.
2. Il controllo verrà eseguito da personale della Società o incaricato dalla stessa che procederà al prelievo del campione direttamente dall'autobotte, prima che avvenga l'immissione delle acque nell'impianto.
3. In caso di controllo preventivo, il campione verrà verificato direttamente sull'impianto tramite controllo visivo (presenza di fasi oleose) e olfattivo (odore di idrocarburi e solventi). Qualora il controllo rilevasse una palese non conformità del rifiuto conferito, il Gestore si riserva di respingere il carico, rifiutando il conferimento, dandone evidenza sul formulario nella parte riservata alle annotazioni. a mezzo di apposita strumentazione alla presenza del trasportatore.
4. In caso di controllo successivo, il campione, controfirmato dal trasportatore, verrà analizzato presso un laboratorio del Gestore nel giorno e ora comunicati al trasportatore. Questi può richiedere un'aliquota del campione prelevato e può presenziare alle attività di analisi o delegare persona di sua fiducia.
5. Nel caso in cui l'analisi accerti la non conformità delle acque a quanto riportato nel formulario di identificazione o al campione preliminare, il trasportatore sarà tenuto a versare **al Gestore** la somma di €. 516,46 a titolo di penale, oltre alle spese per gli accertamenti analitici di laboratorio, come stabiliti nell'allegato al presente regolamento; salvo i maggiori danni all'impianto ed all'ambiente derivanti dall'immissione delle acque reflue conferite, risultate non conformi.
6. In tutti i casi di non conformità previsti dal presente articolo il contratto è risolto di diritto. E' facoltà del Gestore procedere alla sospensione di altri analoghi contratti eventualmente in essere con lo stesso trasportatore.

Art. 54

(Tariffa)

1. La tariffa per il servizio di trattamento delle acque reflue conferite a mezzo di autobotti presso gli impianti gestiti dal Gestore è determinata dall'Autorità d'Ambito.

Art. 55

(Clausola risolutiva espressa)

1. Il Gestore dichiarerà la risoluzione del contratto di somministrazione, senza ricorso all'autorità giudiziaria, nei seguenti casi:
 - a) ripetute violazioni da parte del trasportatore alle norme di cui al presente Regolamento;
 - b) mancato versamento, entro trenta giorni dalla comunicazione del Gestore, degli oneri a titolo di penale di cui al presente Regolamento.

**CAPO IX
CONTROLLI**

Art. 56

(Personale addetto al controllo)

1. Il Gestore dispone di un proprio servizio di controllo territoriale e di propri laboratori di analisi aventi i seguenti compiti:
 - a) controlli degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature gestite dal Gestore e delle acque reflue conferite presso gli impianti di depurazione;
 - b) controlli di qualità delle acque durante l'intero ciclo;
 - c) controlli degli impianti interni degli insediamenti, al fine di verificarne la conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento;
 - d) controlli sulle fonti di approvvigionamento diverse da quelle fornite dal Gestore che, a norma dell'art. 26 comma 2 della legge n. 36/94, l'Utente è tenuto a denunciare al Gestore.
2. L'Utente è obbligato a consentire l'accesso per l'effettuazione delle operazioni di controllo al personale del **Gestore** appositamente incaricato.

Art. 57

(Esecuzione dei controlli)

1. I controlli sono effettuati sulla base del programma appositamente predisposto dal Gestore.
2. Al fine del controllo degli scarichi, il programma sarà redatto tenuto conto della frequenza di campionamento prevista dal d. lgs. 152/2006.
3. Qualora nel corso delle attività di servizio sul territorio, si rendesse necessario effettuare ulteriori rilievi rispetto a quelli programmati e disposti, si procederà a redigere un apposito rapporto nel quale oltre alla motivazione verrà riportato ogni fatto rilevante conseguente l'indagine svolta.
4. Per quanto attiene alle modalità di esecuzione delle ispezioni ed alle modalità di prelievo campioni, vanno applicate le procedure stabilite dalla relativa normativa di riferimento.

**CAPO X
NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 58

(Applicabilità del diritto comune)

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme di legge.

Art. 59

(Obbligatorietà)

1. Il presente Regolamento è obbligatorio ed efficace per tutti gli Utenti e costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di somministrazione, senza che ne occorra la materiale trascrizione.

Art. 60

(Sanzioni e penali)

1. Ciascun Utente è tenuto a rispettare gli obblighi e i divieti contenuti nel presente Regolamento.

2. Ogni violazione può essere accertata e contestata dalle Autorità competenti e dal personale del Gestore abilitato. L'applicazione delle penali previste dal presente Regolamento non pregiudica ulteriori responsabilità di natura civile, penale o amministrativa a carico del contravventore.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. 152/2006.
4. Nell'eventualità che il Gestore accerti, nel corso dell'ordinaria attività di gestione e controllo, violazioni delle disposizioni di cui al D. Lgs. 152/06, provvede ad informare senza indugio l'Autorità Giudiziaria.
5. Qualsiasi danno alle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato causato da manomissione, trascuratezza o trasgressioni al presente Regolamento o da qualsiasi altra causa imputabile all'Utente, sarà riparato a cura del Gestore, con addebito diretto ai responsabili del danno.
6. L'Utente sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, degli addebiti per le ipotesi previste nei singoli articoli del presente Regolamento.

Art. 61 (Reclami)

1. Per la materia dei reclami si rinvia alla Carta della Qualità del Servizio Idrico Integrato. Ogni comunicazione degli Utenti al Gestore, deve essere inoltrata in forma scritta, per posta, tramite e-mail, o direttamente presso le sedi territoriali.

Art. 62 (Controversie)

1. Il Gestore non si assume alcuna responsabilità per controversie relative a rapporti intercorsi o intercorrenti tra utenti e altri soggetti terzi. Nel caso in cui venga adita l'Autorità giudiziaria, si riconosce competente quella ordinariamente competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Art. 63 (Trattamento dei dati personali)

1. Titolare del trattamento è l'Acquedotto Lucano Spa con sede legale in Potenza, via Pasquale Grippo snc (C.F. e P.IVA 01522200763), nella persona del suo legale rappresentante. Il Gestore garantisce che il trattamento dei dati personali (ed eventualmente di quelli sensibili) forniti dagli utenti, ovvero acquisiti nell'ambito dell'attività da questi svolta, si svolgerà sempre nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale, anche quando si tratti di comunicazioni ed invio (anche all'estero) dei dati stessi, nei limiti e per gli scopi previsti dalla Legge. Ai sensi della d. lgs. 196/2003, tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza, per le finalità sopra indicate, e sono trattati con l'ausilio di sistemi informatici e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali scopi. E' cura del Gestore far accedere a tali trattamenti solo personale competente a ciò abilitato, nonché utilizzare dati esatti ed aggiornati, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.